

46, c. 2)<sup>47</sup>. Non è invece contemplata, diversamente a quanto avviene per le società (artt. 2328 e 2330 c. c.), la previsione di sedi secondarie.

### 5. *Il riconoscimento*

Si è accennato che il secondo presupposto per la nascita della fondazione è il riconoscimento concesso dall' autorità amministrativa statale o regionale, a seconda dell' ambito di operatività della fondazione. Già si è avuto modo di menzionare come il negozio di fondazione e l' atto di riconoscimento appartengano a due diverse sfere – privatistica il primo, amministrativa il secondo – non essendovi quindi «collegamento» tra i due, né un medesimo procedimento che li comprenda. Dal negozio di fondazione discende, quale effetto privatistico, determinante il sorgere di diritto soggettivo, la destinazione di beni a una fondazione futura, prevista dal negozio ma che diviene soggetto di diritto a seguito del riconoscimento<sup>48</sup>.

L' acquisto della personalità giuridica mediante il riconoscimento era già previsto all' articolo 12 del codice civile che, nel clima di sfavore verso i corpi intermedi del quale si è detto, prevedeva che il conferimento della personalità necessitasse di un atto concessorio dell' autorità amministrativa. Abrogato l' articolo 12 a opera del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in tema di semplificazione amministrativa<sup>49</sup>, si sono atte-

<sup>47</sup> In questo senso è la giurisprudenza unanime, riferita sia agli enti del libro primo che alle società: Cass., Sez. 3, 22.6.1963, n. 1671; Sez. 3, 18.4.1969, n. 1249; Sez. 3, 5.2.1978, n. 543; Sez. 3, 16.6.1984, n. 3604; Sez. L, 4.10.1988, n. 5359; Sez. 1, 14.1.1991, n. 293, Sez. 1, 22.2.1992, n. 2183; 28.7.2000, n. 9978; Sez. 1, 24.2.2004, n. 3620; Sez. L, 13.4.2004, n. 7037. La Corte di Cassazione intende per sede effettiva il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell' ente, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l' accentramento dei rapporti interni o con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell' attività dell' ente. In caso di divaricazione tra sede legale e sede effettiva non è sufficiente il decentramento di alcune attività in sede diversa da quella legale, rimanendo questa centro di imputazione delle attività dell' ente (Cass., Sez. L, 5.4.1985, n. 2341).

<sup>48</sup> In questo senso è la giurisprudenza: Cass., Sez. 3, 7.8.1967, n. 2096; Sez. 1, 15.4.1975, n. 1427; Cons. Stato, Sez. VI, 24.4.1987, n. 283.